



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 37/28 del 30.7.2009**

**L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art 3, settimo comma. Riconoscimento spese sostenute per l'espletamento di attività di formazione professionale in regime di convenzione con la Regione, ancorché finalizzate all'assunzione. Atto di indirizzo applicativo ( Art. 8, primo comma, lett. a) della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.**

### **SCHEDA ILLUSTRATIVA**

#### **Attività formativa finalizzata all'assunzione presso aziende**

**Caratteristiche dei progetti formativi previsti nella Programmazione su Fondi P.O.R. 2000-2006. Problematiche e conseguenze derivanti dalle configurazioni previste nei Bandi 2000, 2001, 2003 e 2005.**

#### **INDICE**

- I ANNO 2000: Bando cosiddetto "Linea A".
- II ANNO 2000: Bando cosiddetto "Linea B".
- III ANNO 2001: Bando Misura 4.6 – Scheda progetto A
- IV ANNO 2003: Bando Misure 3.2 e 3.3
- V ANNO 2005: Bando Misura 4.6 e 3.16



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### I ANNO 2000: Bando cosiddetto “Linea A”.

- **il progetto è presentato direttamente dall’azienda** che propone un’agenzia formativa quale soggetto gestore dell’attività didattica e finanziaria;
- **l’azienda è tenuta alla presentazione di una fideiussione di importo pari al finanziamento del corso**, che sarà svincolata a seguito dell’avvenuta assunzione degli allievi;
- **l’azienda sottoscrive sia la domanda di finanziamento che una dichiarazione di impegno all’assunzione** (allegato C del formulario progettuale);
- è obbligatoria l’assunzione con contratto a tempo indeterminato. È previsto, in convenzione e nota di affidamento, il divieto di formulare assunzioni che non abbiano carattere continuativo, compresa la forma stagionale. Non è previsto un obbligo minimo di durata del rapporto di lavoro per avere lo svincolo della polizza;
- **la convenzione è firmata da Regione, Ente di formazione e Azienda**. L’art. 3 pone a carico dell’Azienda l’obbligo di assunzione.
- il mancato adempimento comporta il recupero delle somme “indebitamente” percepite dal soggetto proponente per l’attività formativa, proporzionalmente al numero dei corsisti per i quali l’obbligo non è stato rispettato.
- **E’ da sottolineare che gran parte delle polizze prodotte fanno riferimento a società che, successivamente, hanno mostrato di non essere dotate di requisiti patrimoniali solidi. (sono stati registrati, infatti, fallimenti che rendono inescutibile la polizza fideiussoria) Ma questo è un problema collaterale non rilevante sulla problematica principale in corso di esposizione.**

### NOTA

È da sottolineare, infatti, che nella *ratio* ispiratrice delle prescrizioni del Bando in esame, la “sanzione” per la mancata assunzione totale o parziale dei formati, rispetto all’impegno assunto ha come presupposto concettuale che l’attività formativa è stata finanziata dall’Amministrazione pubblica in adesione ad un’istanza dell’impresa e che, quindi, è un costo che l’Amministrazione intende sostenere a condizione che sia stato conseguito il fine cui il corso stesso è stato preordinato, cioè l’assunzione.

È da evidenziare, però, come già sopra sottolineato, che l’attività corsuale svolta, riguarda, in primo luogo, quasi sempre, comunque, un numero maggiore di allievi rispetto all’assunzione e che, in ogni caso, l’attività corsuale ha prodotto il riconoscimento e l’attribuzione di qualifiche professionali spendibili sul mercato.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Quindi può dirsi sussistente comunque, anche in caso di parziale o totale mancata assunzione il conseguimento di un vantaggio sociale che, in linea di principio, appare corretto tenere nel giusto conto nel calibrare le conseguenze ascrivibili all'impresa o all'agenzia formativa.

L'evoluzione che nel brevissimo periodo 2000-2003 interviene nelle previsioni dei bandi su tale tema, quindi, non recata da previsioni normative e che sarà in prosieguo illustrata, evidenzierà una variazione rilevantissima di trattamento della medesima fattispecie tale da costituire gravissima disparità di trattamento.

Da rilevare, per inciso, l'improprio utilizzo della parola "indebitamente percepite" (è presente in tutti i bandi) quando il bando si riferisce alle somme che esso intende debbano essere restituite in caso di mancata assunzione.

Le somme, infatti, non sono state affatto percepite indebitamente, quando sono state corrisposte. L'obbligo di restituzione, infatti nasce successivamente all'erogazione ed è un obbligo contrattuale connesso ad un mancato adempimento di una clausola contrattuale che lo prevede.

Tale qualificazione di "indebitamente" attribuito è impropria ed è generatrice di equivoci gravi soprattutto nel caso di valutazioni di organi giudiziari o contabili.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### II ANNO 2000: Bando cosiddetto "Linea B

- **il progetto è presentato direttamente dall'agenzia formativa;**
- è previsto l'obbligo di presentazione **di una fideiussione di importo pari al finanziamento del corso**, che sarà svincolata a seguito dell'avvenuta assunzione degli allievi. **Nella lettera di affidamento, indirizzata al solo ente di formazione**, non è previsto quale soggetto debba presentare la polizza. **Le polizze sono comunque stipulate dall'Ente di formazione;**
- **l'azienda sottoscrive una dichiarazione di impegno** all'assunzione allegata alla proposta progettuale;
- è obbligatoria l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. È previsto, in convenzione e nota di affidamento, il divieto di formulare assunzioni che non abbiano carattere continuativo, compresa la forma stagionale. Non è previsto un obbligo minimo di durata del rapporto di lavoro per avere lo svincolo della polizza;
- **la convenzione è firmata da Regione ed Ente di formazione. L'art. 4 pone a carico dell'Ente di formazione l'impegno di verificare che l'obbligo di assunzione sia** adempiuto dall'azienda in raccordo entro tre mesi dalla fine del corso;
- **il mancato adempimento comporta il recupero delle somme indebitamente percepite** dall'Ente di formazione. **Il rischio di mancato adempimento da parte dell'azienda è quindi a carico dell'Ente di formazione.**
- **Gran parte delle polizze prodotte fanno riferimento a società non dotate di requisiti patrimoniali solidi. (sono stati registrati fallimenti che rendono inescutibile la polizza fideiussoria)**

#### NOTA

E' innanzi tutto da sottolineare che in questo bando, coevo al precedente illustrato (linea A), si ha un ribaltamento, impresa-agenzia formativa, della responsabilità dell'assunzione a cui, peraltro si è impegnata non l'Agenzia formativa, bensì l'impresa.

Qui vale quanto sopra considerato e, cioè, che la "sanzione" per la mancata assunzione totale o parziale dei formati, rispetto all'impegno assunto, riguarda quasi sempre, comunque, un numero maggiore di allievi rispetto all'assunzione e che, in ogni caso, l'attività corsuale ha prodotto il riconoscimento e l'attribuzione di qualifiche professionali spendibili sul mercato.

Quindi può dirsi sussistente comunque, anche in caso di parziale o totale mancata assunzione il conseguimento di un vantaggio sociale che, in linea di principio, appare corretto tenere nel giusto conto nel calibrare le conseguenze ascrivibili all'impresa o all'agenzia formativa.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ma in questo caso vi è un'ulteriore considerazione da fare: il bando prevede un'obbligazione contrattuale posta a carico di un soggetto non responsabile dell'evento che costituisce il presupposto dell'obbligazione stessa, e, cioè, della mancata assunzione.

Quanto meno la clausola apposta nelle convenzioni in conformità al bando è da considerare clausola vessatoria soggetta a specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 del c.c.

Ma è da considerare anche, per valutare la gravità di tale previsione, alla luce dell'esperienza concretamente svolta, che la clausola predetta fa capo ad una imposizione da parte di un'Amministrazione pubblica e che tale clausola è di per sé vessatoria, in quanto riferita ad un soggetto privo di concreti poteri in ordine all'adempimento sanzionato ( è l'impresa, non l'Agenzia formativa che deve assumere) e che, comunque, non può farvi fronte perché operatore senza finalità di lucro e, quindi, non esercente attività d'impresa con capitale di rischio.

Tale clausola, prevedente, quindi, un'obbligazione impossibile, moralmente censurabile in quanto imposta da un'Amministrazione pubblica in un contesto sostanziale di servizio pubblico, è anche fondatamente eccezionale, sotto il profilo giuridico da parte degli interessati che ne possono invocare la non applicabilità.

E' da evidenziare, inoltre, una rilevantissima disparità di trattamento, rispetto alle fattispecie di cui al bando 2000, linea A, le cui previsioni prevedono, invece, l'esclusiva responsabilità dell'impresa.

L'intendimento di questo quadro prescrizionale, in tutti e due i bandi 2000, è in tutta evidenza frutto di una preoccupazione e di una attenzione in sé giuste, teleologicamente tese a stimolare in qualche modo, con strumenti concettualmente sanzionatori, uno scopo socialmente rilevante, quello dell'occupazione, e rendere al massimo proficuo l'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche impiegate nell'attività formativa "finalizzata all'assunzione".

Però la sperimentazione in concreto avviata con l'attuazione dei Bandi in parola, non ha tenuto nel giusto conto della sua fattibilità sotto il profilo giuridico, ponendo in essere i presupposti di una fatale ed inesorabile inadempienza delle Agenzie, con conseguenze gravissime che pongono l'Amministrazione nel dilemma di effettuare scelte tra opzioni comunque produttive di effetti collaterali gravi e, cioè o di tralasciare il perseguimento dell'inadempienza contrattuale, peraltro di difficile buon esito e fonte di contenzioso estesissimo votato a sicura soccombenza, con il rischio, però, di vedersi ascrivere una qualche responsabilità al riguardo, ovvero di procedere inesorabilmente ad esperire azioni giudiziarie di recupero del credito determinando, però, a parte la prevedibile, sicura soccombenza, con le conseguenti spese, il sicuro verificarsi di conseguenze gravi per le imprese e per le agenzie formative con effetti e riflessi negativi indotti proprio sull'occupazione che è il motore motivazionale della linea formativa di che trattasi.

Con "l'evoluzione " delle previsioni dei bandi ulteriori (2001, 2003 e 2005) questa situazione si è ulteriormente aggravata perché, come si vedrà, proprio nell'acquisita consapevolezza degli effetti



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

collaterali di misure cautelari non adeguate e non proporzionali dei due bandi 2000, i bandi successivi hanno recato variazioni che da un lato hanno, in via crescente, tentato di correggere il tiro delle previsioni precedenti, testimoniando, così, la percezione, da parte dell'Amministrazione, di quanto sopra evidenziato, con l'effetto, però, di porre in essere nuove fattispecie che hanno accresciuto e consistentemente divaricato la forbice delle disparità di trattamento tra i partecipanti ai bandi diversi.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### III ANNO 2001: Bando Misura 4.6 – Scheda progetto A

- il progetto è presentato **direttamente dall'agenzia formativa**;
- è previsto l'obbligo di presentazione di una **fideiussione di importo pari al finanziamento del corso**, che sarà svincolata a seguito dell'avvenuta assunzione degli allievi. **La lettera di affidamento precisa che è l'Ente di formazione a dover sottoscrivere la polizza potendo, a sua tutela, chiedere analoga garanzia all'azienda.**
- l'azienda sottoscrive **una dichiarazione di impegno all'assunzione** allegata alla proposta progettuale;
- è obbligatoria l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. È previsto, in convenzione e nota di affidamento, il divieto di formulare assunzioni che non abbiano carattere continuativo, compresa la forma stagionale. Non è previsto un obbligo minimo di durata del rapporto di lavoro per avere lo svincolo della polizza;
- la convenzione **è firmata da Regione ed Ente di formazione**. L'art. 4 pone a carico dell'Ente di formazione l'impegno di verificare che l'obbligo di assunzione sia adempiuto, dall'azienda in raccordo, entro tre mesi dalla fine del corso;
- il mancato adempimento comporta **il recupero delle somme indebitamente percepite dall'Ente di formazione proporzionalmente al numero di corsisti non assunti. Il rischio di mancato adempimento da parte dell'azienda è a carico dell'Ente di formazione.**
- In contrasto con quanto previsto dalla nota di affidamento delle attività, la maggior parte delle polizze a garanzia delle assunzioni **è sottoscritta dalle aziende.**
- Gran parte delle polizze prodotte fanno riferimento a società iscritte all'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario **che, però, oggi risultano fallite** e per le quali la Regione è costretta ad insinuarsi tardivamente nel fallimento.

#### NOTA

Rispetto al bando 2000, la novità del bando 2001 consiste nell'aver previsto che la polizza fideiussoria deve essere firmata per l'intero finanziamento dall'agenzia formativa che resta responsabile dell'inadempienza contrattuale delle mancate assunzioni.

Da sottolineare che il bando prescrive che la convenzione sia firmata solo dall'Assessorato del Lavoro e dall'Agenzia formativa ma non dall'azienda e che l'Agenzia formativa può chiedere all'azienda una polizza fideiussoria di contro-garanzia.

Di fatto, operativamente, l'Assessorato ha accettato che le polizze fideiussorie venissero presentate dalle aziende.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Valgono, su questo bando tutte le considerazioni fatte sul bando 2000 con in più un aggravamento del quadro.

In presenza di un rapporto convenzionale tra Regione ed Agenzia formativa, la polizza fideiussoria presentata direttamente dall'agenzia pone problemi di escutibilità.

Infatti il rapporto negoziale previsto nelle convenzioni è esclusivamente tra Regione ed Agenzia formativa.

In disparte i numerosi casi di fallimento delle imprese e di società che hanno emesso le polizze fideiussorie, non è di sicura escutibilità una polizza fideiussoria che prescindendo dall'esistenza di un titolo contrattuale ad essa sotteso.

La variazione rispetto al bando precedente ha quindi ulteriormente variegato la gamma delle previsioni aggravando ancora di più il quadro complessivo delle difficoltà operative della gestione di una situazione gravemente disarticolata.





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### IV ANNO 2003: Bando Misure 3.2 e 3.3

- La domanda di finanziamento è, **sottoscritta dall'agenzia formativa e dall'azienda.**
- **Il finanziamento concesso per il corso è diviso in due parti.** Il finanziamento di competenza **dell'Ente di formazione** è riferito **alle spese da questo sostenute per lo svolgimento dell'attività formativa.** Il finanziamento di competenza **dell'azienda** è riferito **alle spese da questa sostenute per lo svolgimento dell'attività didattica, principalmente l'attività pratica.** Trattasi per l'azienda di **rimborso di spese effettivamente sostenute e non di un contributo forfetario** legato alle assunzioni effettuate. **Non è prevista alcuna polizza fideiussoria a garanzia delle assunzioni.** L'azienda riceve il finanziamento di propria competenza solo una volta assunti gli allievi (proporzionalmente al numero degli assunti) **per il tramite dell'Ente di formazione** dietro nullaosta della Regione.
- È prevista una fideiussione sottoscritta dall'Ente di formazione a garanzia del buon utilizzo delle somme erogate in anticipazione, per un importo pari al 30 % del finanziamento complessivo.
- La prima erogazione fatta dalla Regione è di importo pari al 30 % del finanziamento complessivo e comprende anche la prima quota di competenza dell'azienda **che l'Ente di formazione dovrebbe tenere congelata fino ad avvenuta assunzione degli allievi e trasmissione di nullaosta della Regione. A termini di convenzione la prima quota di competenza dell'azienda dovrebbe essere accreditata su un conto corrente vincolato** che in realtà, nella maggior parte dei casi, risulta essere lo stesso conto corrente dove l'Ente di formazione riceve le erogazioni di sua competenza.
- l'azienda sottoscrive una dichiarazione di impegno all'assunzione allegata alla proposta progettuale;
- è obbligatoria l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, full time o part time. Non è previsto un obbligo minimo di durata del rapporto di lavoro per avere il nullaosta allo svincolo delle somme.
- la convenzione è firmata **da Regione ed Ente di formazione. In realtà il bando sembra intendere che dovrebbe essere una convenzione firmata a tre.** L'art. 5 pone a carico dell'Ente di formazione l'impegno di verificare che l'obbligo di assunzione sia adempiuto dall'azienda in raccordo entro due mesi dalla fine del corso;
- il mancato adempimento comporta **il recupero delle somme eventualmente erogate in favore dell'azienda sul conto corrente vincolato,** in attesa di nullaosta.
- Le garanzie fideiussorie devono essere prestate da banche, compagnie di assicurazioni abilitate all'esercizio del ramo cauzioni e intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'art. 107 del Testo unico bancario.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### NOTA

Nel bando 2003, maturata la consapevolezza degli effetti delle previsioni dei bandi 2000 e 2001, sono state introdotte alcune novità importanti e positive che, però, ampliano la gamma dei trattamenti accentuando ancora di più le disparità tra le situazioni previste dai vari bandi.

Agenzia formativa ed azienda vengono collocate in una situazione di reciproca partnership.

Presentano insieme la domanda di finanziamento del corso, il finanziamento viene articolato in due budget con previsione di spesa uno a titolarità dell'Agenzia formativa ed uno a titolarità dell'azienda.

In entrambi i budget si tratta di rimborso spese, non di introiti. Il rimborso spese all'azienda viene effettuato dall'Agenzia formativa detentrica anche dei fondi relativi al budget dell'azienda.

Nessuna polizza fideiussoria a garanzia delle assunzioni. Il rimborso delle spese viene effettuato dall'Agenzia formativa solo dopo che la stessa ha effettuato le assunzioni.

La disparità di trattamento tra le situazioni previste con i bandi precedenti è evidentissima.

Le agenzie formative non sono più responsabili dell'operato delle aziende. Le aziende hanno una responsabilità limitata al budget di loro spettanza che non è il totale del finanziamento ma solo una parte.

C'è un'ulteriore disparità di trattamento che si evidenzia anche nell'ambito di operatività del solo bando 2003.

Il bando non prevede, infatti, alcun criterio di definizione delle soglie di budget Agenzia formativa/Azienda.

Questo determina che, in un'attività corsuale, il budget relativo all'azienda sia prossimo al valore di zero ed in un altro sia prossimo al 50% o più.

Utilizzare il mancato rimborso del budget crea disparità di trattamento tra le aziende il cui budget sia, ad esempio, prossimo allo zero e le aziende il cui budget, sia invece consistente (es. il 50% del finanziamento).

Non c'è raffronto tra il danno prodotto dall'inadempienza alle due tipologie di aziende, entrambi inadempienti per lo stesso titolo: la mancata assunzione totale o parziale che sia.

Quindi, pur costituendo una scelta più corretta, rispetto alle precedenti, anche quella del bando 2003 ha sicuramente in sé gravi elementi di criticità.

Un' inadempienza contrattuale come quella in esame dovrebbe, infatti, essere commisurata alla rilevanza dell'inadempienza stessa e non, come nel caso di specie, all'euristica predisposizione dei



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

preventivi di spesa e di riparto tra Agenzie formative ed aziende che sono predisposti senza alcun riferimento al “valore protetto” il cui conseguimento la “sanzione” comminata è mirata a stimolare.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### V - ANNO 2005: Bando Misura 4.6 – 3.16

Per questo bando, l'ultimo della serie in esame, è opportuno un maggior dettaglio nel riportare le specifiche. I numeri delle voci di seguito descritte sono quelle del bando. Le voci che non rilevano in ordine alla tematica di cui alla presente nota sono citate con il solo oggetto con l'annotazione n.r.(non rilevante) ma non sono riportate nei contenuti.

#### 1. Finalità generali

Inserimento di figure professionali in aziende collegate a programmi di sviluppo territoriale.

#### 2. Oggetto del bando

Selezione e finanziamento di progetti per la formazione di disoccupati ed il loro inserimento in azienda.

#### 3. Destinatari

Disoccupati destinati all'inserimento in azienda (la scelta degli allievi è effettuata dall'azienda).

#### 4. Soggetti ammessi alla presentazione ed attuazione dei progetti

- Associazioni temporanee di scopo costituite da Agenzie formative e da aziende coinvolte nel progetto di inserimento professionale
- Altri soggetti con specifici compiti espressamente definiti nell'accordo di associazione risultanti dal progetto aventi i requisiti:
  - I. Accreditamento
  - II. Esperienza pregressa
  - III. Almeno una sede operativa in Sardegna

#### 5. Indicazioni progettuali

- Previsione di effettivo inserimento in azienda a tempo pieno ed indeterminato di almeno il 60 % degli allievi, oggetto di impegno da parte dell'azienda o da ogni singola azienda in caso di più aziende e di un medesimo corso.
- Minimo di 12 allievi/corso.
- Minimo 600 - massimo 1.200 ore/corso.
- 60% ore formazione / corso destinato ad attività pratiche oltre lo stage che è obbligatorio.
- Per i progetti pluricorso:
  - I. La documentazione deve essere presentata per ciascun singolo corso.
  - II. Le dichiarazioni d'impegno devono riguardare percentuali di assunzione riferite a ciascun singolo corso senza possibilità di compensazioni al fine di raggiungere il minimo previsto [Sanzione: In caso di interruzione senza giusta causa di uno solo dei corsi programmati in un progetto multiplo:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

recupero, da parte dell'Amministrazione, delle somme relative al corso interrotto].

### 6. Priorità trasversali

(n.r.)

### 7. Procedure e termini per la presentazione dei progetti

(n.r.)

### 8. Obblighi dei soggetti attuatori

- Conclusione attività formative entro 12 mesi dalla comunicazione di affidamento dell'attività corsuale.
- Preventivi di spesa con previsione distinta delle spese a carico dell'Agenzia Formativa da quelle a carico dell'azienda (docenze e risorse tecniche funzionali allo svolgimento efficace della parte formativa, eventuale nolo locali e macchinari, etc.
- Obbligo di trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario fisico e procedurale alle scadenze stabilite dall'Assessorato. (Sanzione: non riconoscimento delle spese sostenute nel periodo di riferimento e la sospensione dei pagamenti nel bimestre successivo alla scadenza).
- Presentazione, al termine dell'attività formativa e, comunque, entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione delle stesse, del bilancio consuntivo che deve contenere le stesse voci del preventivo finanziario.
- Comunicazione all'Assessorato di qualsiasi variazione attinente la programmazione dell'attività formativa.
- Tempestiva comunicazione delle richieste di informazione dell'Assessorato.
- Rilascio dell'attestazione di qualifica.

### 9. Finanziamento

- Erogazione del finanziamento alla capofila dell' A.T.S. cui spetta la ripartizione ed erogazione delle somme ai componenti dell'A.T.S. stessa
- In caso, successivamente all'affidamento od all'avvio dell'attività corsuale, di rinuncia dell'azienda o del venir meno, ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti previsti dal bando e delle caratteristiche previste dal programma di sviluppo aziendale si procede alla revoca del finanziamento complessivo spettante all'A.T.S.
- Erogazione del finanziamento:
  - I. Spese sostenute o da sostenersi dall'Agenzia formativa:
    1. All'avvio dell'attività: pagamento, in acconto, del 30 %
    2. A seguito di presentazione di certificazioni delle spese effettivamente sostenute: pagamento sino al 60 %



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. A conclusione del progetto ed a seguito dell'approvazione della rendicontazione: pagamento del restante 10 %
- II. Spese sostenute dall'azienda:
1. Pagamento all'azienda dell'intera quota di finanziamento spettante all'azienda stessa sulla base della sua quota di partecipazione all'A.T.S. alla verifica della correttezza del rendiconto e dell'integrale adempimento dell'obbligo di assunzione degli allievi contratto dall'azienda.
  2. In caso di assunzione del minimo (60 %) degli allievi ma per una percentuale inferiore di quella maggiore contrattualizzata al momento del rilascio dell'impegno all'assunzione si ha, quale sanzione, la riduzione proporzionale del finanziamento assegnato.
- III. Garanzia fideiussoria:
1. Obbligo, sia per l'Agenzia formativa capogruppo sia per la/le azienda/e interessata/e, di prestare garanzia fideiussoria per un importo pari al 100% di quanto rispettivamente spettante sulla base della quota di partecipazione all'A.T.S.
  2. E' accertato dall'Assessorato, al momento dell'accettazione della garanzia fideiussoria, che la stessa sia stata rilasciata da Istituti bancari od assicurativi ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico Bancario)
  3. La garanzia fideiussoria
    - a. deve essere rilasciata con durata dalla data di stipula della convenzione sino ai sei mesi successivi alla presentazione del rendiconto finale
    - b. deve riportare la dicitura che, "fino all'atto liberatorio dell'Assessorato, che avverrà a seguito dell'approvazione del rendiconto a saldo, si procederà al rinnovo automatico della garanzia stessa".
    - c. La polizza siglata dall'impresa obbligata all'assunzione potrà essere svincolata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni :
      - I. a condizione che trascorso un anno dalla verifica degli adempimenti derivanti da obbligazioni pattuite, l'Amministrazione ne attesti l'integrale



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- sussistenza, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa attribuibile al lavoratore;
- II. avvenuta conclusione del progetto;
  - III. avvenuta approvazione della rendicontazione finale;
  - IV. avvenuta verifica di tutte le assunzioni previste;
- d. Sanzioni in caso di assunzioni in misura inferiore a quella prevista nell'impegno dell'azienda:
- I. Escussione parziale (proporzionale) della fideiussione rilasciata dall'azienda se è stato rispettato il limite minimo del 60 %
  - II. Escussione totale della fideiussione rilasciata dall'azienda se non è stato rispettato il limite minimo del 60%
- e. Sanzioni nel caso in cui, il soggetto attuatore (l'Agenzia formativa capogruppo) non ottemperi agli adempimenti previsti in convenzione e/o non vengano riconosciute le spese esposte nel bilancio consuntivo: Recupero delle somme non dovute anche attraverso l'escussione della fideiussione

### **10. Monitoraggio**

n.r.

### **11. Ammissibilità delle proposte**

n.r.

### **12. Valutazione delle proposte formative**

n.r.

### **13. Verifica del piano di sviluppo aziendale**

n.r.

### **14. Delega delle attività**

n.r.

### **15. Informazioni sul Bando**

n.r.

## **NOTA**

L'ulteriore positiva evoluzione (come si dirà più avanti in senso assoluto ma non relativo) recata dal bando 2005, rispetto al bando 2003, è data dal fatto che Agenzia formativa ed azienda devono costituire una A.T.S..



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Restano i due budget Agenzia-azienda.

La convenzione è stipulata tra Regione ed Agenzia formativa quale capofila dell'A.T.S.

L'azienda deve sottoscrivere una polizza fideiussoria per l'intero importo del finanziamento di competenza a garanzia delle assunzioni.

La positività di questa ulteriore configurazione non è, però assoluta ma solo relativa ove si consideri l'intero scenario del vissuto e vivente operativo generato dalle cinque tipologie di bandi indetti negli anni 2000, 2001, 2003 e 2005.

Questa, infatti, rispetto alle precedenti ha consolidato ed accentuato ancora di più il solco delle disparità di trattamento.